

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIORDINO DEI RUOLI E DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 5, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2012, N. 244.”.

Il provvedimento, adottato sulla base della delega contenuta all’articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012, in materia di revisione dello strumento militare nazionale, così come modificata dall’articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, autorizza il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per realizzare l’equiordinazione dell’ordinamento delle Forze armate con quello delle Forze di polizia ad ordinamento civile, secondo i principi e i criteri direttivi contenuti nella legge 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. riforma “Madia”) che prevede analoga delega per le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. Proprio in ragione della necessaria coordinazione che i provvedimenti di riordino delle Forze di polizia e delle Forze armate devono avere, sia la delega contenuta nella legge 22 gennaio 2016, che quella recata dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, vengono esercitate congiuntamente. Il presente schema di decreto legislativo, dunque, sotto il profilo strutturale contiene principalmente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell’ordinamento militare (di seguito nominato Codice), necessarie a raggiungere lo scopo prefisso. In particolare, tra gli elementi qualificanti del provvedimento si segnalano, **per gli ufficiali: l’istituzione di una carriera unitaria e a sviluppo dirigenziale; la modifica della permanenza nei gradi (più lunga per i gradi inferiori); un nuovo trattamento economico in particolare dal grado di maggiore a generale correlato alle piene funzioni dirigenziali conferite a partire dall’ingresso nella categoria degli ufficiali superiori e, conseguentemente, il superamento dell’attuale trattamento economico della c.d. “omogeneizzazione”**. Con riguardo alla categoria dei sottufficiali e dei graduati, il provvedimento istituisce il grado di luogotenente, in luogo dell’attuale qualifica; introduce un nuovo **sistema di avanzamento “a scelta, per terzi”**, per il grado di primo maresciallo e la **riduzione delle permanenze nei gradi** di caporal maggiore capo (- 1 anno), sergente (- 2 anni) e sergente maggiore (- 3 anni). Anche in questo caso le funzioni e i compiti che il provvedimento correla a ciascun grado comporta una **revisione dei relativi parametri stipendiali**. Il testo, inoltre, specifica lo **sviluppo direttivo della carriera del ruolo marescialli**, quello **esecutivo del ruolo sergenti** e quello **meramente esecutivo del ruolo dei volontari** di truppa in servizio permanente. Sono inoltre previste disposizioni di raccordo e coordinamento - anche per la gestione del transitorio - in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento e vengono ridefiniti alcuni requisiti di accesso per la progressione interna delle carriere, in particolare tra un ruolo e quello superiore.

Il provvedimento è strutturato su 12 articoli, di seguito illustrati.

L’**articolo 1, comma 1**, contiene disposizioni a regime comuni a più categorie del personale militare dell’Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, dell’Aeronautica militare, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.

In particolare:

- la **lettera a)** modifica l’articolo 627 del Codice, rimodulandone la rubrica, in linea con il dettato della norma, in “Categorie di militari e **carriere**” e sostituendo i commi 2, 3, 4 e 5 con le

